

(N. 282-B)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 6 maggio 1949  
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 giugno 1949 (V. Stampato N. 539)*

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(TUPINI)

**di concerto col Ministro delle Finanze**

(VANONI)

**è col Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 23 GIUGNO 1949

**Autorizzazione di limiti di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche  
a pagamento differito, mediante concessione.**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla esecuzione delle opere pubbliche di sua competenza, mediante il sistema della concessione, a termini della legge 24 giugno 1929, n. 1137, quando si tratti di opere la cui spesa, determinata dal relativo progetto di massima o esecutivo, superi l'importo di lire 30 milioni.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

La stessa facoltà è consentita all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) per la costruzione e sistemazione di strade ed autostrade statali.

Il limite per gli impegni da assumere per la corresponsione di annualità trentennali al saggio ufficiale di sconto aumentato di non più dell'1 per cento è stabilito:

a) per il Ministero dei lavori pubblici, lire 3.800.000.000;

b) per l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali, lire 100.000.000.

#### Art. 2.

È in facoltà dello Stato riscattare in qualsiasi momento il debito di cui all'articolo precedente per capitale e interessi, calcolando gli interessi al saggio ufficiale di sconto dell'epoca alla quale rimonta il debito, aumentato dell'1 per cento.

#### Art. 4.

Le somme per il pagamento delle annualità di cui al precedente articolo 1 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio 1949-50 e fino al 1978-79.

#### Art. 3.

Le categorie di opere che possono essere eseguite con le annualità di cui alla lettera a) dell'articolo 1 sono:

- 1° edilizia statale;
- 2° opere marittime;
- 3° opere idrauliche;

4° ricostruzione o riparazione di opere distrutte o danneggiate da eventi bellici la cui spesa sia a totale carico dello Stato a norma delle vigenti disposizioni, anche se da eseguire a cura di Enti e di Consorzi;

- 5° nuovo aeroporto civile di Roma.

Entro il 31 ottobre 1949 e comunque prima della concessione delle opere, il Ministro dei lavori pubblici comunicherà alle Camere il riparto della spesa, di cui al precedente articolo, per categorie di opere e per regioni.

*Soppresso.*

#### Art. 2.

*Identico.*

#### Art. 3.

*Identico.*

#### Art. 4.

Il Ministro dei lavori pubblici comunicherà alle Camere entro il 31 ottobre 1949 il riparto della spesa di cui al precedente articolo, per categorie di opere e per regioni, senza procedere sino a tale data alla concessione delle opere stesse.

Qualora entro il 31 ottobre 1949 il Ministro del tesoro proponga alle Camere, e queste deliberino, per la esecuzione di opere pubbliche di competenza statale, un maggiore stanziamento per l'esercizio finanziario 1949-1950, pari in tutto al valore attuale delle annualità trentennali previste dalla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici provvederà all'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo con il sistema dei pagamenti non differiti, anzichè con il sistema della concessione, previsto dagli articoli 1 e 2; se, invece, lo stanziamento sarà parziale, il sistema della concessione previsto dagli articoli 1 e 2 rimarrà in vigore soltanto per la differenza.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI.**